

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 30.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. EMPEREUR ALAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/BARI DEL 12.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 178 del 15.05.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Empereur Alan.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PINTO PIERLUIGI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA I TIM FIORENTINA/BOLOGNA DEL 12.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 244 del 15.05.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL VENEZIA F.C. S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/PESCARA DEL 18.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. di Venezia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 24 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini